

**Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 15963 del 15/06/2025 (Rv. 675597 - 01)**

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex art. 1 della l. n. 210 del 1992 - Mancata percezione per decadenza ex art. 3 della l. n. 210 del 1992 - Detrazione dal risarcimento ex art. 1227, comma 2, c.c. - Esclusione.

Nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni da emotrasfusione infetta, l'importo dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 210 del 1992, che il danneggiato non abbia in concreto conseguito in quanto decaduto, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, dalla facoltà di richiederlo all'amministrazione competente, non può essere detratto ex art. 1227, secondo comma, c.c. dall'ammontare del danno risarcibile.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 15963 del 15/06/2025 (Rv. 675597 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_2043, Cod\_Civ\_art\_1218, Cod\_Civ\_art\_1227